



*Comune di
Falerone*

*Piazza della Concordia, nr. 6 - 63837
FALERONE - Provincia di Fermo
Tel. 0734.710750 – Fax 0734.710751*

*Codice. Fiscale 81001750447
Partita IVA 00370580441
www.comunefalerone.it
e-mail: protocollo@comunefalerone.it
PEC: protocollo.comune.falerone@emarche.it*

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE

ORDINANZA N. 14 DEL 20-02-2020

Oggetto:

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE
CONTENTE "ETERNIT" IN VIA POZZO**

IL SINDACO

PREMESSO che a seguito dei fenomeni ventosi verificatesi di recente venivano rinvenuti frammenti di “Eternit” lungo la strada comunale “Pozzo” e in considerazione di ciò il Comune provvedeva urgentemente alla rimozione degli stessi dalla pubblica via, mediante di una ditta specializzata;

ACCERTATO che i materiali di cui sopra provenivano dall’immobile sito in Via Pozzo distinto al catasto al Foglio 8 P.la 121 di proprietà diomissis.... di cui ne risulta usufruttuario ...omissis....;

VISTA la L. n. 257 del Marzo 1992 la quale stabilisce la messa al bando dell’amianto in Italia a causa della sua pericolosità per la salute pubblica dovuta alla natura fibrosa, infatti quanto, anche se a bassissime concentrazioni, la fibra di amianto, a causa delle proprie caratteristiche aerodinamiche (dimensione ridotta e forma allungata) può rimanere sospesa nell’aria per il tempo sufficiente a rappresentare un rischio respiratorio e può provocare patologie prevalentemente irreversibili;

VISTO il D.M. Ministero della Sanità 6/9/1994, in attuazione dell’art. 12 co. 2 della suddetta L. 257 del 1992 contenente tra le varie norme le procedure da seguire nei diversi processi di rimozione;

RITENUTO necessario ed urgente procedere alla bonifica tramite rimozione del materiale pericoloso in parola;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATE la succitata Legge 257/1992 ed il D.M. Ministero della Sanità 6/9/1994;

ORDINA

Al Sig.omissis....

in qualità di usufruttuario dell’immobile in Via Pozzo, distinto catastalmente al Foglio 8, particella 121:

- di bonificare la zona nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di 20 (VENTI) giorni dalla notifica della presente ordinanza, tramite

- rimozione, tutti i materiali contenenti amianto con le modalità previste dalle normative vigenti (affidamento incarico Tecnico specializzato/abilitato, comunicazione ASUR piano di lavoro, conferimento in discarica autorizzata);
- di inviare a questo Ente, entro 7 (SETTE) giorni dal termine delle operazioni, copia della documentazione e/o certificazione attestante l'avvenuto conferimento in discarica autorizzata;

AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, questo Ente procederà:

- A denunciare all'autorità ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- All'adozione degli atti conseguenti relativi all'esecuzione di quanto necessario ed ordinato d'ufficio, a spese dei soggetti inadempienti, declinando ogni responsabilità per danni che dovessero verificarsi successivamente alla rimozione delle lastre in amianto.

Che eventuali danni a cose o persone, per l'inottemperanza del presente provvedimento, saranno a carico dei responsabili inadempienti, i quali ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

I N F O R M A

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data della notifica, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza sia notificata:

....omissis..... in qualità di usufruttuario dell'immobile.

Trasmessa:

- Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Montegiorgio;
- All' ASUR Area Vasta A – Servizio di Igiene e sanità Pubblica;
- All'Ufficio Tecnico SEDE;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento. Gli organi di cui all'art. 12 del CdS sono preposti al controllo ed osservanza della presente ordinanza.

Falerone, lì 20/02/2020

Il Sindaco

Armando Altini